

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 5 novembre 2021.

Adeguamento del decreto 8 gennaio 2021 recante innovazioni in materia di accertamento delle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e aggiornamento della carta di circolazione.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», e, in particolare, l'art. 49, comma 5-ter, lettera g), che modifica l'art. 78, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevedendo che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individui, con proprio decreto, le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli, compresi quelli con adattamenti per le persone con disabilità, per le quali la visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale non sono più richieste, nonché stabilisca le modalità e le procedure per i relativi accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 37 del 13 febbraio 2021 che, all'art. 5, comma 2, prevede che gli allegati al decreto stesso sono aggiornati con provvedimento del direttore della Direzione generale per la motorizzazione;

Considerato che, ai sensi del predetto decreto, i veicoli di categoria internazionale M1, N1 possono essere muniti di gancio a sfera, senza che sia effettuata attività di «visita e prova» presso gli uffici della motorizzazione civile;

Considerato che i rimorchi destinati ad essere trainati dai veicoli M1 e N1 sono agganciati mediante un attacco sferico (giunto a sfera) montato sul timone del rimorchio;

Considerato che le «modifiche ai veicoli per le quali l'aggiornamento della carta di circolazione non è subordinato a visita e prova» sono disciplinate nell'allegato A del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2021;

Considerato che la rimozione delle modifiche previste nel predetto decreto ripristina le caratteristiche originarie dei veicoli;

Decreta:

Articolo unico

1. L'allegato «A», parte 1 del decreto 8 gennaio 2021, è sostituito con il seguente:

Allegato A Parte 1 (art. 1, comma 2)

Modifiche ai veicoli per le quali l'aggiornamento della carta di circolazione non è subordinato a visita e prova

1. Sostituzione serbatoio GPL del sistema di alimentazione *bifuel* o *monofuel*;

2. Installazione o rimozione gancio di traino sui veicoli delle categorie internazionali M1 ed N1;

3. Installazione per sostituzione di attacco sferico montato sul timone di rimorchi di categoria internazionale O destinati ad essere trainati dai veicoli di categoria internazionale M1 e N1;

4. Installazione o rimozione dei doppi comandi per veicoli da adibire ad esercitazioni di guida;

5. Installazione o rimozione di adattamenti per la guida dei veicoli da parte di conducenti disabili:

5.1. Pomello al volante;

5.2. Centralina comandi servizi;

5.3. Inversione dei pedali acceleratore-freno nella configurazione speculare a quella originaria;

5.4. Spostamento leve comandi servizi (luci, tergi-cristalli, etc.);

5.5. Specchio retrovisore grandangolare interno;

5.6. Specchio retrovisore aggiuntivo esterno.

Roma, 5 novembre 2021

Il direttore generale: D'ANZI

21A06718

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 9 novembre 2021.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto ed il territorio del Comune di Venezia. (Ordinanza n. 807).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del Comune di Venezia, la delibera del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2020 che ne ha disposto la proroga per ulteriori dodici mesi, nonché la delibera del 13 febbraio 2020 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 616 del 16 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del Comune di Venezia»;



Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle Province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, nonché la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2021 che ne ha disposto la proroga per ulteriori dodici mesi;

Vista l'ordinanza n. 619 del 5 dicembre 2019, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle Province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 615 del 16 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 14 ottobre all'8 novembre 2019 nel territorio della Città metropolitana di Genova e delle Province di Savona e di La Spezia;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 621 del 12 dicembre 2019, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 14 ottobre all'8 novembre 2019 nel territorio della Città metropolitana di Genova e delle Province di Savona e di La Spezia»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019 con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, sono estesi ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto interessati dagli eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre secondo la tabella ivi allegata, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2020 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza per ulteriori dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019 recante «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2020 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziata con le delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 e del 2 dicembre 2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; nonché la conseguente ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 674 del 15 maggio 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziata con le delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, del 21 novembre 2019, del 2 dicembre 2019, del 17 gennaio e del 13 febbraio 2020 per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera c), del comma 2, dell'art. 25, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 nel territorio della Regione Lazio, nonché la delibera del 24 aprile 2021 che ne ha disposto la proroga per ulteriori dodici mesi e la delibera del 20 maggio 2021 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziata sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 700 dell'8 settembre 2020, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 nel territorio della Regione Lazio»;

Vista la decisione (UE) C/2020/6272 del 9 settembre 2020 della Commissione europea con cui è stato concesso all'Italia un contributo, pari ad euro 211.707.982, a valere sul Fondo dell'Unione europea, per «finanziare operazioni di emergenza e recupero a seguito della catastrofe causata da eventi meteorologici estremi in Italia nel 2019»;

Vista la nota n. 67723 del 22 dicembre 2020 con cui il Dipartimento della protezione civile ha trasmesso, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), gli estremi per l'accreditamento dei contributi concessi dalla Commissione dell'Unione europea a valere sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea;

Considerato che tali risorse sono state già trasferite sulle contabilità speciali e ordinarie degli enti territoriali interessati;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere all'integrazione delle disposizioni precedentemente adottate, al fine di garantire l'unitario monitoraggio delle risorse finanziarie straordinarie stanziata, finalizzate alla realizzazione di tutte le iniziative di carattere straordinario volte al ritorno alle normali condizioni di vita nei territori interessati dai predetti eventi, compatibili con le finalità ed i criteri di rendicontazione stabiliti per il suddetto Fondo di solidarietà dell'Unione europea;



Acquisita l'intesa delle regioni interessate;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. I commissari delegati nominati con le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile di cui in premessa, anche avvalendosi dei soggetti attuatori indicati nelle medesime, sono autorizzati ad utilizzare le risorse finanziarie già trasferite a seguito della decisione (UE) C/2020/6272 del 9 settembre 2020, nelle percentuali indicate nell'allegato elenco, con le modalità e le deroghe previste dalle medesime ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile, per l'attuazione degli interventi necessari per consentire il superamento degli stati di emergenza, ivi compresi quelli di cui all'art. 25, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, oggetto delle ricognizioni realizzate dai commissari delegati e comunicate al Dipartimento della protezione civile.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i commissari delegati interessati provvedono, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, alla rimodulazione ed integrazione dei rispettivi piani degli interventi corredati dai rispettivi CUP ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile, indicando le misure finanziate con i contributi del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

3. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2021

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

ALLEGATO

Quota di contributo in base alla stima dei danni totali diretti indicati nel dossier FSUE con riferimento alle regioni interessate dallo stato d'emergenza

Regione	Danni totali diretti	Percentuale del danno totale	Quota di contributo
Abruzzo	123.490.628	2,20%	4.652.049
Basilicata	33.101.048	0,59%	1.246.959
Calabria	30.661.746	0,55%	1.155.067
Campania	289.898.069	5,16%	10.920.830
Emilia Romagna	613.016.231	10,91%	23.093.103
Friuli Venezia-Giulia	114.328.755	2,03%	4.306.910

Lazio	191.916.998	3,41%	7.229.758
Liguria	630.554.357	11,22%	23.753.786
Marche	3.847.800	0,07%	144.952
Piemonte	756.552.705	13,46%	28.500.305
Puglia	137.420.995	2,45%	5.176.824
Sicilia	655.900.000	11,67%	24.708.589
Toscana	207.424.915	3,69%	7.813.961
Veneto (inclusa l'OCDCPC n. 616/2019 «Eventi meteo Comune di Venezia»)	1.791.099.886	31,87%	67.473.016 - 15.862.906 (OCDCPC n. 622/2019) - 51.610.110 (OCDCPC n. 616/2019)
Totale	5.579.214.132	99,27%	210.176.108

Quota di contributo in base alla stima dei danni totali diretti indicati nel dossier FSUE con riferimento alle regioni ed alle province autonome non interessate dallo stato d'emergenza

Regione e P.A.	Danni totali diretti	Percentuale del danno totale	Quota di contributo
P.A. Bolzano	32.913.715	0,59%	1.239.902
P.A. Trento	3.736.081	0,07%	140.743
Valle d'Aosta	4.014.427	0,07%	151.229
Totale	40.664.223	0,73%	1.531.874
Totale complessivo	5.619.878.355	100%	211.707.982

21A06763

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 29 maggio 2021.

Interventi di realizzazione di un nuovo polo scolastico - scuola di infanzia «G. Ciarlantini», scuola primaria «F. Allevis», istituto di istruzione superiore «A. Gentili», istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato «R. Frau», e sistemazione area sportiva Via dei Tiratori nel Comune di San Ginesio. (Ordinanza n. 9/2021).

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

